

Pubblicato il 05/10/2018

N. 04940/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 07041/2018 REG.RIC.  
N. 07096/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7041 del 2018, proposto dai signori:

), rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bonetti in Roma, via San Tommaso d'Aquino, 47;

*contro*

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7096 del 2018, proposto dai signori:

), con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

*contro*

il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento ovvero la riforma*

*previa cautela*

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 9 agosto 2018 n.8958, che ha respinto il ricorso n.1716/2017 R.G. proposto per l'annullamento del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- MIUR 1 dicembre 2016 n.948, pubblicato lo stesso giorno, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni", nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prove di accesso ed ai relativi percorsi sia riservata ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato Cantelli, per delega verbale dell'avv. Bonetti e l'avv. Salerno;

Rilevato che:

- i ricorrenti appellanti sono insegnanti cd precari, che hanno prestato servizio, anche per lunghi periodi, come insegnanti di sostegno presso scuole pubbliche di ogni ordine e grado, pur essendo privi della abilitazione

all'insegnamento per il grado di scuola corrispondente (fatto non contestato in causa);

- in tale loro qualità, hanno impugnato il decreto ministeriale 948/2016 meglio indicato in epigrafe, che disciplina in buona sostanza il percorso di tirocinio formativo attivo – TFA necessario a qualificarsi come insegnante di sostegno, nella parte in cui non consente l'iscrizione ai candidati privi del titolo di abilitazione all'insegnamento richiesto per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione in parola;

- per effetto di pronunce cautelari di questo Giudice, decreto monocratico 22 giugno 2017 n.2573 e ordinanza collegiale 26 settembre 2017 n.4115, sono stati ammessi con riserva al corso in questione, hanno superato i relativi esami ed hanno conseguito la specializzazione (appello p. 7 nel procedimento 7096/2018; appello p. 2 nel procedimento 7041/2018);

- con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il loro ricorso, ritenendo giustificata l'esclusione;

- contro tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto distinti appelli, rubricati rispettivamente ai nn. 7096/2018 e 7051/2018 R.G.;

- gli appelli vanno riuniti, essendo proposti contro un'unica sentenza;

- i motivi di appello dedotti richiedono approfondimento nel merito;

- nelle more del giudizio, per quanto riguarda il *periculum*, va accordata prevalenza all'interesse dei ricorrenti appellanti, i quali, così come si è detto, hanno conseguito il titolo di specializzazione e se ne avvalgono per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi del sostegno, e quindi per poter lavorare quali supplenti;

- di conseguenza, l'amministrazione sarà tenuta ad iscrivere con riserva dell'esito del giudizio i ricorrenti appellanti negli elenchi suddetti, e ad apporre sui contratti di lavoro che costoro dovessero conseguentemente concludere la condizione risolutiva dell'eventuale esito negativo del ricorso presentato;

- le spese di fase si possono compensare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (ricorsi riuniti nn, 7041/2018 e 7096/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e nei modi di cui in motivazione.

Spese della presente fase cautelare compensate.

Manda alla Segreteria perché il sig. Presidente della Sezione fissi l'udienza pubblica per il merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Francesco Gambato Spisani**

**IL PRESIDENTE**

**Luigi Carbone**

**IL SEGRETARIO**